



sous le patronage
du Parlement européen

the **charta** of Volterra

New roads for a refugee policy

Premessa

L'Europa fonda la propria unione sui principi e i valori della *Carta universale dei diritti umani*. L'Unione europea ha dunque il dovere di garantire il rispetto e la tutela dei diritti umani in tutti gli accordi di cooperazione ed i partenariati attuati e nelle relazioni con gli altri paesi. Gli Stati membri hanno il dovere di promuovere e far rispettare i principi ed i valori fondanti dell'Unione, tenendo sempre presente che questi evolvono nel tempo. In questo senso, la Charta di Volterra vuole essere uno strumento comune per rinforzare e migliorare la coesione politica interna ed estera dell'Europa, fattore che sarà fondamentale per vincere le sfide del nuovo millennio – in particolare, il divario che separa il nord e il sud del mondo e la conseguente migrazione delle persone in fuga da conflitti, dittature, fame, miseria e calamità naturali.

La Charta di Volterra è stata redatta per affrontare un ristretto numero di problematiche attraverso la formulazione di temi di discussione e proposte. Tali indicazioni dovrebbero in seguito costituire il punto di partenza da cui sviluppare una politica europea comune in materia d'asilo che sia omnicomprensiva e recepita da tutti gli Stati membri.

Verso una politica europea comune in materia d'asilo

Una politica d'asilo comune è necessaria per porre fine alle differenze che ancora esistono tra gli Stati membri dell'Unione europea circa le procedure di ammissione, trattamento e valutazione dei richiedenti asilo e l'attuazione generale delle prassi in questo ambito. In tal modo, sarà possibile evitare o rettificare le gravi disparità che oggi si registrano nell'applicazione della giustizia a livello comunitario a causa delle diverse pratiche implementate dagli Stati membri.

Per giungere ad una politica d'asilo comune responsabile è essenziale definire i punti fondamentali che saranno alla base dei lavori successivi. In primis, sarà di primaria importanza formulare un pacchetto di proposte concrete relative all'armonizzazione dei parametri, alle prassi tutelate a livello legale, ai criteri per la concessione del permesso di soggiorno e alle norme per l'attuazione del rimpatrio. Tutto questo non potrà prescindere dall'allineamento degli strumenti volti a garantire una meticolosa supervisione parlamentare dello sviluppo, del recepimento e dell'implementazione della politica a livello comunitario. Sulla base di tali presupposti, sono state formulate le seguenti linee guida.

- 1) I paesi dell'Unione europea dovrebbero esplicitamente osservare ed applicare i trattati internazionali dei diritti umani (CEDU, ICCPR, CRC e la *Convenzione di Ginevra relativa allo status dei Rifugiati*) al momento dell'attuazione delle rispettive politiche d'asilo nazionali. Al momento, molti Stati membri tendono a scostarsi dalle prassi applicative stabilite dalle convenzioni. Il Parlamento europeo dovrebbe pertanto effettuare, parallelamente al Consiglio d'Europa, un monitoraggio indipendente per assicurare una corretta implementazione della politica d'asilo all'interno dell'Unione. Tale armonizzazione dovrebbe essere condotta nel modo più efficace e scrupoloso possibile.
- 2) Ogni individuo ha il diritto di richiedere l'asilo politico o lo status di rifugiato per ragioni umanitarie in ogni momento, in ogni parte del mondo in cui vi siano

rappresentanze ufficiali dell'Unione europea, degli Stati membri dell'Unione e/o delle Nazioni Unite (conformemente al documento di protezione umanitaria), ad ogni frontiera o in ogni territorio comunitario. Nel caso in cui il richiedente soddisfi i criteri per l'asilo e si trovi al di fuori dell'Unione europea, le autorità competenti dovranno emettere e consegnarli gli opportuni documenti di viaggio per garantirgli un sicuro passaggio in Europa.

- 3) Sarebbe necessario istituire un "sistema di condivisione degli oneri" a livello comunitario per evitare che i singoli Stati membri perseguano i propri interessi nazionali al momento di definire la politica d'asilo europea. In tal modo, gli oneri verrebbero equamente distribuiti fra gli Stati, in conformità con le proposte che il Parlamento europeo avanza già da due decenni e con gli obiettivi di armonizzazione che l'Unione europea si è prefissata. Il "sistema di condivisione degli oneri" dovrebbe essere applicato in modo proporzionale rispetto alle possibilità dei singoli Stati membri¹.
- 4) Dal momento che la politica in materia d'asilo sarà determinata in misura crescente a livello comunitario, il ruolo del Parlamento europeo dovrà essere ampliato. In fase di ulteriore sviluppo della politica d'asilo europea, la supervisione parlamentare dovrà focalizzarsi sulla definizione di politiche e strumenti di controllo per stabilire tutte le procedure applicative a livello internazionale.
- 5) Per giungere ad una politica d'ammissione coerente, è necessario che l'Unione europea si doti di un quadro di valutazione comune basato sull'analisi di relazioni fornite da ogni Stato membro (*country reports*) sulle conseguenze di un eventuale rimpatrio. È fondamentale evitare che sia l'aeroporto europeo di arrivo a determinare se il richiedente asilo rientra nei criteri per essere considerato un rifugiato, conformemente alla *Convezione di Ginevra*, o un migrante economico. Sarebbe dunque di primaria importanza realizzare una banca dati europea sulle condizioni politiche, economiche e sociali dei singoli paesi e regioni di provenienza degli immigrati. Tale database dovrebbe contenere anche le informazioni e le documentazioni indipendenti fornite dalle organizzazioni non governative, al fine di poterle prendere in considerazione al momento della valutazione delle richieste d'asilo politico e di rifugio umanitario.
- 6) Per l'esercizio di una vera democrazia parlamentare e per garantire un operato mirato e coerente, il Parlamento europeo dovrà sempre avere libero accesso ai database dei paesi membri, sui quali deterrà autorità di supervisione permanente. I governi, le istituzioni internazionali e le organizzazioni non governative dovranno inserire nella banca dati tutte le informazioni pertinenti e le relazioni nazionali (i *country reports*). Grazie a tale strumento, che fornirà tutte le indicazioni necessarie alla valutazione delle richieste d'asilo, sarà possibile fare a meno dell'iniqua "lista dei paesi terzi sicuri".
- 7) Per rinforzare il ruolo del Parlamento europeo nello sviluppo e nel monitoraggio di una politica d'asilo comune, occorre inventariare, il prima possibile, tutti i

¹ V. PUNTI ADDIZIONALI (COMMA 3, VERSO UNA POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA D'ASILO)

parametri ed i criteri necessari alla promozione della collaborazione delle parti nazionali ed europee che hanno competenza in materia d'asilo.

- 8) Gli standard internazionali relativi al salvataggio in mare ed alle pattuglie di controllo alle frontiere dovrebbero essere rispettati e tutelati dalle istituzioni europee.

Combattere le cause primarie dell'immigrazione

Prima di affrontare la fase di "entrata e richiesta d'asilo", si dovrebbe discutere delle possibili cause o condizioni che portano alla scelta di emigrare dal paese d'origine (la cosiddetta migrazione forzata).

- 1) L'impegno di combattere alla radice le cause primarie dell'emigrazione dovrebbe rappresentare una delle punte di diamante della politica estera e d'asilo dell'Unione europea.
- 2) L'assenza di tutele legali, dello stato di diritto e di garanzie per la sicurezza della persona nei paesi d'origine sono alcune delle cause primarie dell'emigrazione. È fondamentale che gli Stati membri dell'Unione europea promuovano e stimolino attivamente politiche per lo sviluppo di tutele legali indipendenti – ma conformi ai parametri internazionali – nei paesi d'origine dei migranti.
- 3) L'Unione europea dovrebbe dare un supporto attivo ai governi dei paesi d'origine che ottemperano ai criteri dei trattati e delle convenzioni delle Nazioni Unite per i diritti umani.
- 4) Nei paesi in cui l'azione governativa non rispetta i parametri internazionali o è deficitaria, l'Unione europea dovrebbe fornire un concreto sostegno morale e materiale alle iniziative civili che promuovono attivamente un adeguamento a tali parametri.
- 5) L'Unione europea dovrebbe inoltre dare supporto politico e materiale e protezione alle organizzazioni non governative che forniscono aiuti d'emergenza nelle zone di crisi alle vittime civili (incluso i rifugiati, le vittime di guerra e gli sfollati interni).
- 6) L'Unione europea dovrebbe attuare politiche efficaci che permettano ai migranti di contribuire allo sviluppo dei loro paesi d'origine.
- 7) Le politiche europee per gli aiuti e il commercio dovrebbero essere trasparenti e finalizzate all'avanzamento dello sviluppo mondiale, della sostenibilità ambientale e dei diritti umani. Gli Stati membri dovrebbero dunque rapportarsi ai trattati ratificati con la OMC sulla base di tale principio.

Termini e procedure

Negli ultimi decenni abbiamo verificato che la migrazione può essere definita "temporanea", ma ciò non significa che tale fenomeno sia di fatto temporaneo. Più un soggetto soggiorna in un paese, più vi si integra, diventa parte della società e

della cultura di tale nazione e si stacca dal proprio paese d'origine. I bambini che crescono all'interno dell'Unione europea, dunque, si amalgamano con la società e la cultura europea, e ne assimilano i principi fondamentali (diritti umani, giustizia, uguaglianza). A tal punto che un ritorno ai paesi d'origine, in cui questi diritti non sono rispettati o lo sono in modo molto deficitario, diventa sempre più problematico. Inoltre, è stato recentemente dimostrato che vivere a lungo nell'incertezza ha effetti molto negativi e duraturi sulla capacità lavorativa e di adattamento degli immigrati, anche nel caso in cui sia infine concesso loro un permesso di soggiorno permanente.

Per di più, dopo anni di lotta e attesa per ottenere il permesso di soggiorno, è molto difficile accettare un responso negativo. Senza dimenticare che lunghe prassi e lunghi soggiorni "temporanei" comportano, oltre che problemi per il sistema sanitario e l'economia, anche molte spese per l'assegnazione dell'alloggio, le procedure legali ed il controllo a lungo termine degli stranieri.

È dunque necessario, per il bene del richiedente asilo e dello stesso paese ospitante, che si sostenga con determinazione l'adozione di un processo decisionale rapido ed efficace e che si giunga ad un accordo sul termine massimo per l'attesa dell'asilante.

- 1) La procedura per la valutazione delle richieste d'asilo dovrebbe prevedere tutele legali ad alto livello ed essere inclusa e definita nelle convenzioni sui diritti umani.
- 2) I colloqui dovrebbero sempre essere registrati su cassetta per avere una documentazione concreta degli incontri avvenuti, garantire una valutazione obiettiva della conversazione ed evitare che divergenze di opinione possano portare ad interpretazioni soggettive delle dichiarazioni rilasciate².
- 3) La valutazione ponderata di una richiesta d'asilo deve essere emessa al massimo entro 6 mesi (con possibilità di proroga di altri 6 mesi in caso si renda necessario condurre un'indagine nel paese d'origine). Se la domanda non viene accolta, il richiedente asilo dovrebbe avere il diritto di appellarsi ad un giudice indipendente. In questo caso, si dovrebbe attuare una sospensione del primo responso fino al verdetto del giudice d'appello. Questo iter temporale dovrebbe permettere, nella maggioranza dei casi, di terminare la procedura entro un anno.
- 4) Nel caso in cui, in un lasso di due anni (periodo in cui devono essere compresi anche gli eventuali accertamenti del giudice indipendente), non si giunga ad una valutazione ponderata della richiesta d'asilo – circostanza che porta il richiedente a vivere a lungo in condizioni di insicurezza e, comunque, nel frattempo, ad integrarsi nel paese ospitante – si dovrebbe concedere all'asilante il permesso di soggiorno permanente in ragione del lungo tempo trascorso nel paese d'arrivo.
- 5) Al richiedente respinto dovrebbe essere concesso un periodo minimo di quattro settimane per fare appello ad un giudice indipendente contro il rifiuto della domanda d'asilo, in base al quadro legale della "equality of arms" (principio della "parità delle armi"). In questo caso, si dovrebbe attuare una sospensione del primo responso fino al verdetto del giudice d'appello.

² V. PUNTI ADDIZIONALI (COMMA 2, TERMINI E PROCEDURA)

- 6) Le varie possibilità d'ammissione dei richiedenti (per asilo politico, per ragioni umanitarie, per ragioni sanitarie) dovrebbero essere vagliate, là dove possibile, con un unico iter rapido ed efficace, per evitare di dover riaprire le procedure in seguito e di far vivere le parti in causa nell'incertezza per lungo tempo.
- 7) Nel caso in cui vengano acquisite nuove prove, o vi siano fatti o circostanze che non sono stati presi in considerazione nel corso della prima procedura di valutazione, il richiedente dovrebbe avere il diritto di richiedere l'apertura di una nuova procedura di valutazione, in conformità con la *Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati* e la *Convenzione Europea sui diritti umani* (CEDU).
- 8) Tutte le azioni intraprese durante le procedure di ammissione ed espulsione dovrebbero necessariamente essere in linea con le legislazioni nazionali ed i principi dei trattati internazionali per i diritti umani. Sarebbe inoltre necessario definire le linee guida di precisi codici di comportamento al fine di esplicitare quali condotte siano da tenere e quali da evitare³.

Rientro assistito e circolazione all'interno dell'Unione europea

La circolazione o lo spostamento all'interno dell'Unione europea dei richiedenti a cui è stato rifiutato l'asilo è un grave fenomeno, difficile da controllare e che comporta serie complicanze per tutti i servizi di supervisione e controllo. Per minimizzare questi vasti movimenti all'interno dell'Unione, gli Stati membri che, di fatto, hanno giurisdizioni in linea con gli *Accordi di Dublino (I e II)*, dovrebbero essere anche responsabili del rimpatrio sicuro degli stranieri non accolti.

- 1) Gli Stati membri dell'Unione europea non dovrebbero incoraggiare i richiedenti asilo respinti a recarsi in un altro paese dell'Unione, se non in modo strettamente attinente alle responsabilità nazionali ufficiali e agli accordi internazionali. È necessario istituire un programma di protezione per le vittime del traffico di esseri umani⁴.
- 2) Gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero stimolare attivamente il ritorno o la partenza volontaria verso un paese sicuro che sia responsabile del richiedente asilo respinto in ragione della sua nazionalità, del suo precedente status legale o di un suo precedente soggiorno a lungo termine. La cooperazione delle parti in causa può essere incoraggiata offrendo loro sostegno per la realizzazione di progetti nel paese d'origine, per il reinserimento del rimpatriato attraverso l'istruzione e la formazione professionale e/o fornendo supporto economico e finanziario al richiedente respinto e alla regione di provenienza dello stesso.
- 3) Nel caso in cui non avvenga il ritorno o la partenza volontaria dei richiedenti asilo non accolti (in uno degli Stati membri dell'Unione europea), lo Stato membro nella cui giurisdizione si trovano gli asilanti deve organizzarne il ritorno, se necessario anche forzato, ma in modo che questo sia corretto nei riguardi dei rimpatriati e conforme ai principi ed ai criteri stabiliti nei trattati internazionali per i diritti umani (inclusa la *Convenzione Europea sui diritti umani*, la CEDU).

³ VEDI PUNTI ADDIZIONALI (COMMA 8, TERMINI E PROCEDURE)

⁴ VEDI PUNTI ADDIZIONALI (COMMA 1, RIENTRO ASSISTITO E CIRCOLAZIONE ALL'INTENO DELL'UNIONE EUROPEA)

- 4) Lasciare che i richiedenti asilo non accolti vaghino per l'Europa senza beneficiare di servizi sociali come l'assegnazione di un alloggio e l'assistenza sociale o sanitaria, piuttosto che effettuarne il rimpatrio, spingerà molti di essi a spostarsi di paese in paese all'interno dell'Unione, violando molteplici trattati internazionali – come la *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (CRC), nel caso di minori. Una situazione di questo genere sarebbe potenzialmente dannosa e, dunque, da evitare. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mantenere la responsabilità di seguire e sorvegliare i richiedenti asilo respinti.
- 5) Il lasso di tempo concesso ai richiedenti asilo per sostituire i documenti di viaggio al fine di lasciare volontariamente ed autonomamente uno Stato membro dovrebbe corrispondere al tempo necessario alle autorità del paese ricevente per fornire tali documenti ed effettuare il rimpatrio.
- 6) Nel caso in cui un richiedente asilo respinto, pur avendo fatto tutto ciò che era in suo potere per lasciare uno Stato membro entro i tempi previsti, non sia stato in grado di farlo per ragioni tecniche, gli dovrà essere concesso entro tre mesi, previo accertamento delle autorità competenti della veridicità di tale fatto, un permesso di soggiorno temporaneo valido per sei mesi per “cause di forza maggiore”. Tale provvedimento permetterà di prevenire i fenomeni dell'immigrazione clandestina e del vagabondaggio nell'Unione europea. Durante il periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, il beneficiario dovrà collaborare con le autorità competenti per espletare il rimpatrio. Il periodo di validità potrà essere esteso per due volte. Al termine di tale proroga, le autorità dovranno provvedere ad effettuare il rimpatrio o a concedere al richiedente asilo un permesso di soggiorno permanente.

La condizione dei minori

- 1) I paesi membri dell'Unione europea aderenti alla *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (CRC) sono tenuti a garantire ai minori che sono sotto la loro giurisdizione – per effetto della loro permanenza in uno degli Stati membri in causa – i diritti previsti dalla Convenzione, senza distinzione alcuna in base allo status o alla provenienza dei minori o dei loro genitori.
- 2) Nessun minore dovrà essere trattenuto in detenzione in ragione del proprio status di immigrato, come stabilito nell'articolo 37 della CRC. Nel Commento Generale n. 6, il Comitato per i Diritti dei Minori scrive: “La detenzione di un bambino non può essere giustificata soltanto (...) per la sua condizione di migrante o per il suo status di residenza o per la mancanza di esso”.
- 3) I ricongiungimenti familiari non dovrebbero essere ostacolati in alcun modo. Le domande per il ricongiungimento familiare dovrebbero essere valutate dagli Stati parte della Convenzione in modo positivo, umano e rapido, come stabilito nell'articolo 10 della CRC.
- 4) A tutti i minori dovrebbe essere fornito un alloggio, a prescindere dal loro status di immigrato, come stabilito negli articoli 2 e 27 della CRC.

- 5) Se è nel loro migliore interesse, ai minori non accompagnati dovrebbe essere concesso il prima possibile un permesso di soggiorno permanente dai paesi ospitanti. Il compito di determinare quale azione sia nel migliore interesse dei minori dovrebbe essere affidato ad un'organizzazione indipendente.
- 6) Ai minori migranti e rifugiati accompagnati dai genitori, così come ai minori non accompagnati, dovrebbe essere concesso un permesso di soggiorno permanente al termine di un dato periodo di tempo - per esempio, 5 anni - se si ritiene che siano già inseriti ed integrati nel paese ricevente.

Minori non accompagnati

I minori non accompagnati sono una categoria particolarmente vulnerabile tra i richiedenti asilo. Tutti i minori dovrebbero imparare quali sono i diritti umani fondamentali. Pertanto, si dovrebbero adottare le seguenti misure aggiuntive:

- 1) La CRC dovrebbe essere applicata alla lettera ed integralmente per tutti i richiedenti asilo non accompagnati e minori di 18 anni.
- 2) Durante il colloquio che ha luogo per la valutazione della richiesta d'asilo, l'età e la condizione di vulnerabilità dei minori non accompagnati devono essere tenute in considerazione. I minori dovrebbero poter restare in un luogo sicuro ed avere un certo lasso di tempo per rivelare la loro storia alle autorità competenti, che dovrebbero sempre e comunque affidarsi anche alla perizia di uno psicologo.
- 3) Durante la procedura di valutazione della richiesta d'asilo si dovrà prendere in esame ogni ragione umanitaria che giustifichi l'ammissione.
- 4) Per salvaguardare gli interessi del minore non accompagnato, dovrà essere nominato un tutore legale. Il compito di preparare e formare il tutore legale ed i funzionari competenti dovrebbe essere assegnato ad un'organizzazione non governativa indipendente.
- 5) Nel caso in cui non ottenga l'accesso ad un paese membro dell'Unione europea, il minore non accompagnato dovrà essere seguito attentamente e tutelato adeguatamente fintanto che rimarrà nel suddetto paese.
- 6) Si deve fare tutto il possibile per evitare che i minori non accompagnati cadano nelle mani dei trafficanti di esseri umani.
- 7) È fondamentale impedire che i minori non accompagnati clandestini fuggano e scompaiano senza lasciare traccia. Tale presupposto dovrebbe essere l'obiettivo principale della politica in materia d'asilo degli Stati membri dell'Unione europea.
- 8) Al raggiungimento dell'età di diciotto anni, i minori non accompagnati dovrebbero avere accesso ad esercitare un diritto di opzione per l'acquisto di cittadinanza di residenza.

Condizioni sanitarie e di accoglienza⁵

Nel corso della valutazione delle richieste d'asilo, le autorità dovrebbero sempre prestare attenzione alle condizioni sanitarie del richiedente. Tale disposizione dovrebbe essere attuata in conformità con il *Protocollo di Istanbul*, approvato il 9 agosto 1999 (*Manuale sulla investigazione e documentazione efficaci di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti*). In base al suddetto protocollo:

- 1) È necessario comprendere in tempo se vi è necessità di cure sanitarie.
- 2) Si deve essere certi che, da un punto di vista sanitario, il richiedente asilo sia in condizione di affrontare il colloquio di valutazione (eventuali disturbi legati ai traumi subiti devono essere presi in considerazione).
- 3) Il richiedente asilo deve essere messo in condizione di poter descrivere eventuali torture e/o traumi che potrebbe aver subito, di modo che tali circostanze possano essere tenute in considerazione nella valutazione della domanda d'asilo.
- 4) All'interno dell'Unione europea, tutti i richiedenti asilo devono poter avere accesso al sistema sanitario; le cure mediche fondamentali devono essere prestate anche agli immigrati irregolari.

La posizione delle donne

Le richiedenti asilo donne incontrano più difficoltà rispetto agli uomini ad ottenere lo status di rifugiate. Le statistiche dimostrano che alla maggior parte delle donne che ottengono l'ammissione non viene riconosciuto lo status di rifugiate politiche, ma è concesso un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o ai sensi dell'art. 3 della *Convenzione europea sui diritti dell'uomo* (CEDU), in relazione alla situazione generale del loro paese di origine.

- 1) I colloqui che riguardano questioni di genere dovrebbero essere condotti solo da funzionari adeguatamente preparati e qualificati in quest'ambito.
- 2) Le relazioni fornite da ogni Stato membro (i *country reports*) dovrebbero mettere maggiormente in evidenza la posizione delle donne e la loro realtà culturale. Ciò significa anche dare alle donne la possibilità di richiedere protezione alle autorità competenti. Nel caso fosse possibile denunciare un reato, i *reports* non dovrebbero solo concentrarsi sull'aspetto puramente legale, ma anche descrivere gli effetti derivanti dalla denuncia del reato. Le informazioni relative al genere che sono importanti per l'analisi della situazione vissuta nel paese d'origine, che riguardano il traffico di esseri umani e che sono rilevanti per la procedura di accoglienza nel paese ospitante dovrebbero essere presenti nella banca dati cui si fa riferimento al punto 4 del paragrafo "Verso una politica europea comune in materia d'asilo".
- 3) Le richieste di asilo presentate dalle donne rifugiate dovrebbero essere valutate non solo nel pieno rispetto della *Convenzione di Ginevra* e delle altre convenzioni

⁵ V. PUNTI ADDIZIONALI (ALINEA, CONDIZIONI SANITARIE E DI ACCOGLIENZA)

pertinenti, ma anche sulla base di specifiche linee guida che indichino le politiche e le procedure da seguire in relazione alla questione di genere e ad eventi legati al genere, quali: violenza sessuale, matrimonio forzato, minacce per ragioni d'onore, prostituzione forzata, tratta, minaccia di mutilazione genitale delle figlie, assenza di una famiglia sulla quale contare, ecc. La richiesta di dedicare a tali questioni una "particolare attenzione" non sarà sufficiente se le relative linee guida non saranno messe nero su bianco.

- 4) Le donne richiedenti asilo dovrebbero avere la possibilità di parlare con ufficiali, interpreti e professioniste di sesso femminile durante tutti i colloqui previsti dalla procedura di asilo.
- 5) Le richiedenti asilo dovrebbero poter denunciare le eventuali violenze sessuali subite o una qualsiasi altra azione considerata degradante di cui esse siano state vittime anche nel corso di una fase avanzata della procedura di asilo.
- 6) Le richiedenti asilo dovrebbero poter denunciare le eventuali violenze sessuali subite o una qualsiasi altra azione considerata degradante di cui esse siano state vittime nel corso di colloqui con l'ufficiale competente nella massima riservatezza. Tali dichiarazioni dovrebbero poter essere valutate senza che i famigliari o terzi ne siano informati, se l'asilante ne fa richiesta.
- 7) Le direttive ed i codici relativi alla condotta da assumere durante le procedure di ammissione ed espulsione (come già menzionato al punto 9 del paragrafo "Termini e Procedure") dovrebbero prestare un'attenzione particolare alle questioni di genere.
- 8) Le autorità competenti dovrebbero essere consapevoli della necessità di fornire tutela e protezione alle donne che sono state vittime di trafficanti o che devono testimoniare ad un processo intentato contro trafficanti. In molti casi, esse potrebbero ottenere lo status di rifugiate in quanto vittime di sfruttamento sessuale nel loro paese d'origine o poiché vi è il rischio che esse siano sottoposte a tale trattamento al loro ritorno.

PUNTI ADDIZIONALI

Si dovrebbe considerare l'ipotesi di imporre sanzioni ad uno Stato membro che adotti misure e procedure non conformi alle convenzioni internazionali.

Sarà necessario redigere un preambolo in cui richiedere che la qualità dell'intera procedura di valutazione delle richieste d'asilo sia conforme ai più alti standard qualitativi ed in linea con le normative e le convenzioni internazionali.

(Nota n. 1) Sistema di condivisione degli oneri, (individuazione degli strumenti)

Complessivamente all'inizio del 2005, in Europa vi erano quasi 2,1 milioni di rifugiati. Di questi, quasi 1,7 milioni si trovavano nei 25 paesi dell'Unione Europea (UE) e costituivano meno di un decimo dell'intera popolazione immigrata, stimata in circa 20 milioni di persone. La distribuzione dei rifugiati nei paesi europei non è omogenea: si passa da paesi come la Danimarca, che ospita oltre 12 rifugiati ogni 1.000 abitanti, ad altri come Germania, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi dove si trovano invece da 8 a 12 rifugiati ogni 1.000 residenti, fino a quelli dell'Europa meridionale dove si conta meno di 1 rifugiato ogni 1.000 residenti. In Italia i rifugiati sono circa 15mila pari a 0,27 ogni 1.000 abitanti, ovvero un rifugiato ogni 3.600 residenti. (fonte UNHCR)

(si veda anche): <http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/478cda572.html>

(Nota n. 2) Le interviste, a tutela e nel rispetto della privacy dell'interessato e dei componenti della commissione giudicante, al fine di garantire una valutazione obiettiva delle conversazioni avvenute ed evitare che divergenze di opinioni possano portare ad interpretazioni soggettive delle dichiarazioni rilasciate, sono normalmente registrate su supporto audio/video e assoggettate, come tutti gli altri atti della procedura, al segreto d'ufficio e professionale. Si dovrebbero poter condurre colloqui separati con donne (o con uomini o minori) richiedenti asilo, durante i quali essi potranno denunciare all'ufficiale competente (del medesimo sesso) e nella massima riservatezza episodi di violenza o tortura sessuale o una qualsiasi altra azione considerata degradante di cui siano stati vittime.

(nota n. 3) Gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero armonizzare le loro legislazioni nazionali (anche al fine di evitare che si realizzino regimi di diritto speciale per stranieri) all'atto di recepimento della presente direttiva per numero dei gradi di giudizio interno, con ultima e definitiva istanza alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'esercizio della procedura di riconoscimento dello status di asilo politico o di protezione umanitaria, di ammissione od espulsione dal territorio comunitario comunitario. Qualsiasi forma di espulsione è comunque sospesa qualora uno dei gradi di giudizio sia in itinere

(Nota n. 4) Sarà opportuno valutare la realizzazione di strumenti specifici per la protezione e all'assistenza alle vittime di traffico di esseri umani.

(Nota n. 5) Dopo le procedure di emergenza e di prima identificazione, al richiedente asilo, per tutta la durata della procedura (anche nei termini delle conseguenti indagini informative), deve essere assicurato il pieno rispetto della privacy. Egli ha diritto ad essere assistito in strutture o luoghi idonei al decoro civile, alla pratica della sua fede e che tengano anche conto della sua intimità relazionale. E' altresì libero di circolare sul territorio nazionale ed è auspicabile che possa trovare ospitalità e domiciliazione presso congiunti o amici, nel tempo d'attesa del completamento della procedura.

(Volterra 9-11 novembre 2008)

Appendice

Nomi ed abbreviazioni delle convenzioni sui diritti umani sopra menzionate:

- *Dichiarazione universale dei diritti umani*
- *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)*
- *Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)*
- *Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)*
- *Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra del 1951)*
- *Protocollo delle Nazioni Unite relativo allo status dei rifugiati (1967)*
- *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Convenzione europea sui diritti umani, CEDU)*
- *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT)*

teatro di nascosto
HIDDEN THEATRE

Annet Henneman (Volterra, Italy)

tel +39.058881182

tel +39.3355794909



**Comitato per la promozione e
protezione dei diritti umani**